

COLLEGIO DI ROMA - DEC. n. 6565/2017- PRES. SIRENA – REL POZZOLO

Centrale dei rischi – segnalazione a sofferenza – illegittimità - sussistenza - risarcimento del danno – assenza di prova – rigetto

Fatto

Il ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli effettuate a suo carico dall'intermediario resistente in Centrale Rischi in quanto illegittime per mancanza degli elementi oggettivi richiesti e per l'assenza del preavviso previsto dall'articolo 4 comma 7 del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie". Chiede inoltre il risarcimento del danno subito, quantificato in 10.000,00 euro, perché la segnalazione gli avrebbe impedito di accedere al credito.

L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale dell'ABF, dal momento che la segnalazione risale al giugno 2003. In subordine, chiede che venga dichiarata la manifesta infondatezza del ricorso stante la legittimità e l'obbligatorietà della segnalazione a sofferenza. Infine, chiede che venga respinta la richiesta di risarcimento del danno.

Ai fini della decisione del Collegio, i fatti possono essere succintamente riassunti come segue. Dopo cinque mesi durante i quali, in base all'estratto conto presentato in sede di

controdeduzioni, il ricorrente ha registrato una crescente esposizione netta dovuta a numerosi movimenti a debito non compensati da movimenti a credito, nel mese di giugno

del 2003 l'intermediario resistente ne ha segnalato il nominativo a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Successivamente, in seguito a un'operazione di cartolarizzazione, la posizione in sofferenza è stata ceduta a una società terza. Il 30 giugno 2016 la società finanziaria che ha acquistato la posizione ha provveduto a segnalare la posizione a sofferenza, comunicandolo al ricorrente. Preso atto della segnalazione a sofferenza, il ricorrente ha presentato reclamo il 5 maggio 2016, contestando la segnalazione e il mancato preavviso, a ha in seguito inviato due diffide il 7 e il 15 giugno 2016. In assenza di risposta da parte dell'intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF il 12 luglio 2016.

Diritto

Relativamente all'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF, il Collegio rileva che l'oggetto del ricorso è una segnalazione effettuata prima del 1° gennaio 2009, ma la cui persistenza a tutt'oggi non è oggetto di contestazione da parte dell'intermediario resistente. Pertanto, la competenza temporale dell'ABF può in questo senso ritenersi rispettata. A questo proposito, il Collegio richiama le Decisioni 6731/16 del Collegio di Roma e 11200/16 del Collegio di Napoli. Né il fatto che la segnalazione sia oggi fatta dalla società finanziaria che ha acquisito il credito è rilevante ai fini del presente ricorso, perché la segnalazione in questione si riallaccia, senza soluzione di continuità, al precedente stato della posizione, originariamente giudicata in sofferenza dall'intermediario resistente, e perché la società finanziaria che ha acquisito la posizione non è chiamata in causa dal ricorrente.

Nel merito, il Collegio nota preliminarmente che il ricorrente non ha allegato evidenze relative alla sua segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi: Le sue affermazioni

possono però essere considerate verificate dal momento che non sono contestate dall'intermediario resistente.

La questione rilevante diviene pertanto la valutazione della legittimità della segnalazione effettuata inizialmente nel 2003 e successivamente riconfermata sino al momento del ricorso.

In merito all'assenza del preavviso, il Collegio rileva che questa non era prevista all'epoca della prima segnalazione, dal momento che l'obbligo è stato introdotto nel 2010, con il 13°aggiornamento alla Circolare n. 139 della Banca d'Italia, di cui è stata esclusa l'efficacia retroattiva.

Relativamente alla valutazione di congruità della segnalazione, il Collegio nota che, a sostegno della propria valutazione dell'esistenza di una condizione di sofferenza, l'intermediario resistente ha presentato in sede di controdeduzioni unicamente un estratto conto relativo ai 5 mesi e 19 giorni precedenti la segnalazione alla Centrale dei Rischi.

Non è pertanto verificato lo stato di una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica e conseguente incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni che è previsto dalla normativa come requisito obiettivo della nozione di sofferenza. A questo proposito, il Collegio richiama la Decisione n. 5964/16 del Collegio di Roma, che afferma che *“In merito alla legittimità sostanziale delle segnalazioni, l'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere che l'intermediario debba effettuare una valutazione circa la solvibilità del cliente, con esclusione, pertanto, di ogni automatismo. In particolare, deve ritenersi, in forza di quanto previsto nel Cap. II, Sez. 2 par. 5, della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (e successivi aggiornamenti) che «l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente*

da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza» (Coll. Roma, dec. n. 688/2015; dec. n. 8827/2015).

Con la decisione n. 611 del 2014 il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di precisare che «costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario, quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti».

In termini analoghi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue: «La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischio della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza» (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609).

Infine, in merito alla richiesta di risarcimento del danno, il Collegio nota che il ricorrente non fornisce alcun elemento tale da permettere di valutarne sia l'esistenza sia l'ammontare.

P. Q. M.

Il Collegio dispone che l'intermediario si adoperi per la cancellazione della segnalazione contestata.

Respinge nel resto.

